

N. 8118\12 Reg. Not. Reato N. 14962\16 Sentenza
N. 3313\14 Reg. Dibatt.

Depositata in cancelleria

Il 14/11/16



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Penale 11^a
RUOLO EX POZZUOLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Data avviso deposito:

Al PG: _____

Al PM: _____

Data notifica estratto:

Tipo notifica:

In composizione monocratica nella persona del Giudice O.T. dr. Andrea Casella, all'udienza del 3.10.2016 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

██████████, ██████████, ██████████ (██████████), ██████████, ██████████
██████████, ██████████, ██████████

libero, assente

difeso di fiducia dagli Avv. ██████████ e Giuseppe Pappa del foro di Napoli, presente il secondo

IMPUTATO

Del seguente reato: VEDI FOGLIO ALLEGATO

Con l'intervento del P.M.: ██████████, ██████████,
e della Parte Civile: ██████████, ██████████, ██████████, ██████████

CONCLUSIONI

P.M.: condannarsi l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa;

Parte Civile: si associa e deposita conclusioni scritte e nota spese;

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso ed in subordine infliggersi il minimo della pena e concedersi i benefici di legge.

artt. 81 cpv e 615 ter c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, si introduceva abusivamente tramite connessioni generanti gli indirizzo IP
associati all'utenza telefonica intestata allo stesso, nel profilo del social network
Facebook, e al servizio MSN di Microsoft, di [REDACTED] [REDACTED] modificando entrambe le
password, impedendole l'accesso.

Commesso in [REDACTED] dal 12/3/11 al 25/5/11

P.O.:

[REDACTED]

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 8.4.13 il P.M. presso il Tribunale di Napoli disponeva, ai sensi dell'art.552 c.p.p., il rinvio a giudizio per [REDACTED], imputato del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 20.11.14, in assenza dell'imputato, costituitasi la Parte Civile, in assenza di questioni preliminari, il G.M. dichiarava aperto il dibattimento, le parti formulavano le loro richieste istruttorie ed il G.M. ammetteva tutte le prove n quanto pertinenti e legittime. Era sentito il teste del P.M. e persona offesa, [REDACTED] nata a [REDACTED], della quale, all'esito, si acquisivano anche la querela e gli allegati.

All'udienza del 25.5.15, si sentiva il teste del P.M., [REDACTED], in servizio presso il Reparto Mobile della Polizia di Stato. La difesa depositava la documentazione relativa alla riparazione del modem in uso all'imputato.

All'udienza del 12.11.15, si rinviava per astensione degli avvocati (termine di prescrizione sospeso per mesi 4 e giorni 5).

All'udienza del 17.3.16, in essendo cambiata la persona fisica del giudice si procedeva a rinnovazione del dibattimento, nuova costituzione delle parti che si riportavano alle richieste istruttorie già avanzate. La difesa prestava il consenso all'utilizzo degli atti istruttori già espletati. Su accordo delle parti, si acquisivano la querela sporta dall'imputato e si sentiva il teste della Difesa, [REDACTED] figlio dell'imputato, [REDACTED].

All'udienza del 3.10.16, rinunciato la difesa a sentire gli ultimi suoi testi e così modificata l'ordinanza ammissiva delle prove, il G.O.T. dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava il dispositivo mediante lettura in pubblica udienza, riservandosi sessanta giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento non emerga la prova piena e certa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto di accesso abusivo a sistema informatico.



In particolare, tale giudizio si fonda sugli atti acquisiti con il consenso delle parti e sull'esame dei testi che sono apparsi convincenti e veritieri.

██████████, riportandosi alla querela che confermava, ha dichiarato che nel marzo 2010 si accorgeva che qualcuno aveva "preso possesso" illecitamente della sua pagina *Facebook*, dato che la password era stata sostituita con altra a lei sconosciuta ed era stato cambiato anche il cognome che ora appariva essere ██████████ e non più ██████████.

Grazie a questo accesso abusivo ignoti postavano foto e *link* a carattere sessuale ed intrattenevano rapporti con i suoi amici e contatti (come confermato dalle schermate della pagina allegate alla querela ed acquisite in atti).

Non riuscendo a riprendere il controllo del suo profilo, il 18 maggio 2010 la vittima sporgeva regolare e tempestiva querela.

██████████ ha coordinato le successive indagini dalle quali è emerso che la connessione alla pagina della persona offesa avveniva "prevalentemente" tramite l'indirizzo IP corrispondente all'utenza dell'attuale imputato.

Tuttavia, non solo non ha mai sequestrato il computer da cui potenzialmente si utilizzava la pagina *Facebook* oggetto del *crack*, ma non ha neanche controllato se la connessione facente capo al telefono del prevenuto fosse protetta o no da password.

Il figlio dell'imputato, ██████████ ha dichiarato che il padre era ed è "informaticamente analfabeta" e che il computer era usato esclusivamente da lui o dalla sorella.

La difesa ha dimostrato, con il deposito della documentazione acquisita, in primo luogo che nel 2010 la linea internet della famiglia ██████████ fu oggetto con ogni probabilità di "appoggio di utenza", ovvero fu utilizzata da altri soggetti senza che gli intestatari ne sapessero nulla (la connessione, infatti, appariva - come anche ha confermato ██████████ stranamente lenta, tanto che fu sostituito il modem) e, soprattutto, che la connessione non era protetta da password (la documentazione Telecom relativa all'utenza in oggetto ne è la riprova), di modo che chiunque avesse un apparecchio ricevente nel raggio di connessione wireless, poteva accedere ad internet attraverso l'IP della linea telefonica intestata a ██████████.

Tanto premesso, la carenza e parzialità dell'indagine, unitamente all'apporto probatorio fornito dalla difesa - utilizzazione da parte di più utenti dell'indirizzo IP, linea ADSL non



era protetta da password e ignoranza del giudicabile – non permettono di addivenire ad una dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato.

E', infatti, lo stesso Ispettore [REDACTED] ad ammettere che l'accesso alla pagina *Facebook* avveniva da diversi indirizzi IP, anche se quello maggiormente utilizzato corrispondeva all'utenza del [REDACTED]

Poiché, inoltre, non è stato sequestrato il computer, non è neanche possibile stabilire se esso si fosse mai connesso al profilo di [REDACTED]

Se a tali circostanze si aggiunge che la connessione era libera ed accessibile da parte di chiunque avesse un ripetitore *wireless* abbastanza potente e che in casa vivevano anche i figli, indubbiamente per età anagrafica, consuetudine e scolarità, molto più bravi del padre ad utilizzare il computer, è più che probabile che loro o ignoti *hacker*, sfruttando a sua insaputa la linea ADSL intestata a [REDACTED] (tanto che in alcune ore della giornata questa "rallentava" in modo anomalo, fenomeno questo ormai scientificamente riconducibile all'abusivo "appoggio di utenza") abbiano invaso e preso possesso del profilo della vittima.

Permane, dunque, un più che ragionevole dubbio che l'imputato abbia commesso il fatto e va, di conseguenza, mandato assolto dal reato ascrittogli.


La complessità della documentazione depositata, tenuto conto anche che l'istruttoria è stata espletata diverso Giudice, ha reso necessari sessanta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p., **assolve** [REDACTED] [REDACTED] dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Motivi in giorni 60.

Napoli, li 3.10.2016


Il Giudice O.T.
Dot. Andrea Casella